

Sommario

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL
CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO**

**(STIPULATA IN DATA 27//11/2007 CON ATTO IN AUTENTICA NOTAIOSI GIUSEPPE FANARA REP.
N.29374; RACCOLTA N.10936)**

TRA

Lotà Vincenzo nato a Menfi il 26 Aprile 1953 domiciliato per la carica in Aragona (AG) P.zza Trinacria (Palazzo ASI via, il quale interviene al presente atto in qualità di, Presidente dell'Assemblea territoriale Idrica di Agrigento, di seguito denominato "ATI" con sede in Aragona (AG) P.zza Trinacria

E

Campione Marco nato ad Agrigento l'1/09/1961 domiciliato per la carica in Aragona in Via Miniera Pozzo nuovo n.1, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente della Società Girgenti Acque S.p.A. con sede in Aragona via Via Miniera Pozzo nuovo n.1 Codice Fiscale/Partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Agrigento n. 02482390842

(di seguito congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

- con deliberazione 656/2015/IDR l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) ha adottato, ai sensi dell'art.10, comma 14, lettera b) del decreto legge 70/2011, come convertito nella legge 106/2011 e secondo le previsioni di cui all'art. 151 del Dlgs. 152/06, la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato di cui all'allegato A della citata deliberazione, prevedendo altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, comma 3, del Dlgs 152/2006, le convenzioni di gestione in essere

siano rese conformi alle convenzioni tipo;

- pertanto ai sensi del sopra citato articolo, le Parti intendono apportare alla CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO – *stipulata in data 27/11/2007, con atto in autentica del Notaio Giuseppe Fanara (rep. n. 29374; raccolta n. 10936)* – (di seguito, per brevità, semplicemente “Convenzione”) le modifiche e le integrazioni di cui ai successivi articoli, al fine di adeguarla alle pertinenti disposizioni contenute nella “Convenzione tipo”.

- la L.R. Sicilia n. 19 del 11/08/2015 art.3 e il successivo decreto Assessoriale attuativo n.75 del 29/01/2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.7 del 12/02/2016 ha individuato i confini dei nove Ambiti territoriali ottimali in cui il territorio siciliano viene suddiviso ai fini della gestione del servizio idrico integrato; individuazione che ripropone la delimitazione già esistente ai sensi del D.P. Reg. n. 114 del 16/05/2001 e successivo D.P. Reg. n. 16 del 29/01/2002, stante l'impossibilità geografica di delimitarli in modo differente, fra i quali **ATO 9 - Agrigento, la cui delimitazione coincide con i limiti territoriali dell'ex provincia regionale di Agrigento.**

- l'art. 3 comma 2 della L.R. sopraccitata ha disposto che in ogni Ambito territoriale ottimale è costituita un'Assemblea territoriale idrica (di seguito ATI), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica composta dai Sindaci dei Comuni ricompresi nell'ATO che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d'Ambito territoriale ottimale di cui all'art. 148 del Dlgs 152/06e s.m.i.

- l'ATI Agrigento ha deliberato il 12/09/2016 con delibera n. 1 il proprio formale insediamento ed ha approvato lo statuto con Delibera n. . 2 del 12 Aprile 2016.

- Il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico i cui destinatari sono gli utenti, ogni parte del testo contrattuale dovrà essere interpretata dalle parti in modo più favorevole agli utenti stessi nel rispetto del criterio di salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario.

- tutto quanto sopra premesso, tra le Parti indicate in epigrafe

SI CONVIENE E SI STIPULA

che la CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO – *stipulata in data 27/11/2007, con atto in autentica del Notaio Giuseppe Fanara (rep. n. 29374; raccolta n. 10936)* – è modificata ed integrata come segue:

ARTICOLO 1) - Premesse

Le premesse, gli allegati e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di “addendum” alla CONVENZIONE DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL CONSORZIO DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DI AGRIGENTO – di seguito, per brevità, semplicemente “Convenzione” - e si devono intendere qui integralmente riportati.

Il termine “Consorzio di Ambito Agrigento” ovunque ricorra nella Convenzione (stipulata in data 27/11/2007 tra il Consorzio di Ambito Agrigento e Girgenti Acque S.p.A.) si intendono sostituiti con il termine ATI.

Per ogni ulteriore definizione non contemplata nel presente atto e in quelli ad esso collegati, si rinvia a quanto previsto dalle disposizioni AEEGSI in materia.

ARTICOLO 2) - Definizioni

La presente Convenzione disciplina le modalità di erogazione del servizio idrico integrato agli utenti dell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento ai sensi della L.36/1994 e del D.P.Reg. del 16 maggio 2000, n.114/gr IV S.G. così come modificato con Decreto presidenziale n°16/serv 2” S.G. del 29.01.2002 e del successivo D.P.Reg. del 7 agosto 2001.

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, si applicano le seguenti definizioni:

Acquedotto è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

Adduzione è l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti di trasporto primario e secondario come definite al punto 1.1 dell’Allegato al DM 99/1997, ivi incluse le operazioni di ricerca perdite, necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione, nonché la gestione, la realizzazione e la manutenzione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi con funzione di carico, di riserva e di compenso, ove presenti.

Altre attività idriche è l’insieme delle attività idriche non rientranti nel servizio idrico integrato e in particolare:

- a) lo svolgimento di altre forniture idriche, quali la captazione, la distribuzione e la vendita, con infrastrutture dedicate, di acqua ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, il trasporto e la vendita di acqua con autobotte o altri mezzi su gomma, l'installazione e gestione di "case dell'acqua", l'installazione e gestione di bocche antincendio, il riuso delle acque di depurazione;
- b) lo svolgimento di altre attività di raccolta e trattamento reflui, quali la gestione di fognature industriali con infrastrutture dedicate, lo spurgo di pozzi neri, il trasporto e il pre-trattamento di percolati da discarica, il trattamento di rifiuti liquidi ;
- c) l'esecuzione di lavori conto terzi per la realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato, che consiste nelle operazioni di realizzazione di infrastrutture del servizio idrico integrato per conto di un altro soggetto, che ha iscritto a patrimonio tali infrastrutture;
- d) lo svolgimento di altri lavori e servizi attinenti o collegati o riconducibili ai servizi idrici realizzati per conto terzi, come la realizzazione e/o manutenzione degli impianti a valle dei misuratori, la pulizia fontane, la lettura dei contatori divisionali all'interno dei condomini, l'istruttoria e sopralluogo per rilascio/rinnovo autorizzazioni allo scarico e per il rilascio pareri preventivi per impianti fognari privati, l'istruttoria, il collaudo e rilascio parere tecnico di accettabilità per opere di urbanizzazione e di allacciamento realizzati da terzi, le analisi di laboratorio, la progettazione e l'engineering e altri lavori e servizi similari;
- e) la riscossione.

Attività diverse è l'insieme delle attività diverse da quelle idriche relative all'Attività di acquedotto, fognatura, depurazione e altre attività idriche.

Captazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l'approvvigionamento diretto d'acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee; ove presenti sono incluse le centrali di sollevamento.

Depurazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di rendere le acque trattate compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi.

Fognatura è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture per l'allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, eventualmente le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori.

Distribuzione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture necessarie a rendere disponibile l'acqua captata e/o addotta, destinata al consumo umano. Sono incluse le centrali di sollevamento, le torri piezometriche, i serbatoi di testata, intermedi e di estremità con funzione di carico, di riserva e

di compenso, ove presenti. Tali infrastrutture sono finalizzate alla fornitura agli utenti finali, siano essi pubblici, domestici – condominiali o singoli – e assimilabili, eventualmente industriali e agricoli, inclusa la vendita forfettaria di acqua, fra cui le forniture temporanee, le forniture a fontane comunali e bocche antincendio, nonché la distribuzione e vendita di acqua non potabile ad uso industriale, agricolo o igienico-sanitario, qualora effettuata mediante l'utilizzo, seppur parziale, delle medesime infrastrutture utilizzate per la distribuzione di acqua potabile nel rispetto delle normative sanitarie vigenti. La distribuzione comprende altresì tutte le attività di fornitura e gestione delle utenze del SII.

Potabilizzazione è l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per rendere l'acqua captata e/o addotta e/o distribuita idonea al consumo umano e per garantire un margine di sicurezza igienico-sanitaria all'acqua distribuita; sono comprese le attività per il trattamento dei residui generati dalle fasi di potabilizzazione stesse; sono comprese inoltre le operazioni di disinfezione effettuate in rete di distribuzione con stazioni intermedie.

Servizio Idrico Integrato (SII) è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

Vendita all'ingrosso è l'attività di cessione di acqua, potabile e non, e/o dei servizi di fognatura e/o di depurazione per conto di altri gestori del SII, anche operanti in altri ambiti territoriali ottimali.

Equilibrio economico-finanziario è la condizione di gestione dei servizi tale da assicurare economicità e capacità di rimborso del debito.

Finanziatori: sono gli istituti di credito, gli investitori istituzionali e/o altri finanziatori che finanziano e rifinanziano, anche attraverso la sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito, gli investimenti effettuati dal Gestore, come comunicati dal medesimo all'ATI e previa verifica da parte di quest'ultimo.

Gestione conforme: soggetti esercenti il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, come individuati dall'Ente di governo dell'ambito (di seguito: ATI).

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si applicano le definizioni previste dalla regolazione dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI) razione temporis vigente.

ARTICOLO 3) –Implementazione ART.1

Per le ragioni di cui alle premesse, all'**articolo 1** (“**Affidamento del Servizio Pubblico**”) viene aggiunto il comma sotto riportato:

1.3 Il Gestore provvede all'esercizio del servizio idrico integrato in via esclusiva in adempimento alla deliberazione del Consorzio di Ambito di Agrigento n. 01 del 18 gennaio 2007, ai sensi degli articoli 149-bis e 172 del d.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., nelle quali sono riportati, rispettivamente, i motivi della scelta della forma di gestione ed il relativo affidamento in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 4) – Riformulazione ART.3

Per le ragioni di cui alle premesse, L'**articolo 3** (“**Durata della Convenzione**”) viene così riformulato:

3.1 Tenuto conto del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare, sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario, la durata dell'affidamento è fissata in anni 30 decorrenti dal 27/11/2007 (data di sottoscrizione della Convenzione).

3.2 Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio pro tempore vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, esclusivamente in presenza di affidamento conforme alla normativa vigente, nei seguenti casi:

a) nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi ai sensi del comma 2-bis dell'art. 3-bis del d.l. 138/11;

b) mancata corresponsione del valore di subentro da parte del Gestore entrante, nel rispetto delle pertinenti disposizioni della regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: AEEGSI).

3.3 Nei casi di cui al comma precedente, il Gestore presenta motivata istanza all'ATI, specificando altresì l'estensione della durata ritenuta necessaria al mantenimento ovvero al ristabilimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, e ne dà comunicazione all'AEEGSI. L'ATI decide sull'istanza entro sessanta giorni e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione - unitamente agli atti convenzionali aggiornati - ai fini della sua verifica ed approvazione entro i successivi novanta giorni.

ARTICOLO 5) – RIFORMULAZIONE ART.4

Per le ragioni di cui alle premesse, l'**articolo 4 comma 2 (“Responsabilità del Gestore”)** viene così integrato:

a) al comma 2 dopo la parola ” del servizio idrico integrato” si aggiunge ” ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono”

ARTICOLO 6) – RIFORMULAZIONE ART.7

Per le ragioni di cui alle premesse, l'**art. 7 (“Oggetto della Convenzione)** della Convenzione viene così riformulato, restano confermati i commi 7.2 e 7.3 della Convenzione:

7.1. Il Servizio Idrico Integrato, affidato al Gestore è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali.

7.1bis Le Parti si impegnano, con la presente convenzione, a realizzare le attività necessarie alla gestione del servizio idrico integrato, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

7.1 ter Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, l'ATI si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- b) aggiornare le priorità di intervento sulla base delle principali criticità riscontrate e predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il Programma degli Interventi e il Piano Economico-Finanziario;
- c) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

7.1 quater Per il raggiungimento della finalità di cui al comma precedente, il Gestore si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dalla presente convenzione, tra cui:

- a) garantire la gestione del servizio in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate agli utenti e dello stato delle infrastrutture, secondo le priorità stabilite dall'ATI in attuazione della normativa vigente;
- b) sostenere i rischi connaturati alla gestione, a fronte dei quali percepisce i ricavi da corrispettivi tariffari, secondo la normativa vigente;
- c) realizzare il Programma degli Interventi e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza della presente convenzione.

ARTICOLO 7) – Riformulazione ART.12

Per le ragioni di cui alle premesse, l'**art. 12 ("Revisione del perimetro del servizio)** della Convenzione viene così riformulato

12.1 L'ATI è tenuto a garantire al Gestore il rispetto del principio di unicità della gestione dell'ambito, esercitando le proprie attribuzioni, sulla base della normativa vigente, affinché tutte le attività siano trasferite al medesimo, ad eccezione del perimetro delle gestioni conformi.

12.2. Il perimetro dell'affidamento può essere ampliato, includendovi ulteriori servizi tra quelli richiamati nelle "Definizioni" riportate nella presente convenzione, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, in base a quanto previsto dall'art 14 comma 1 lett d) e dagli agli artt 17 e ss come riformulati/integrati con il presente Addendum alla convenzione .

12.3 Ogni eventuale modifica della delimitazione dell'ATO da parte della pertinente legislazione regionale, dovrà essere recepita tramite revisione della presente convenzione.

ARTICOLO 8) – Riformulazione ART.14

Per le ragioni di cui alle premesse, l'**art. 14 ("Programma degli Interventi e Piano d'Ambito)** della Convenzione viene così riformulato:

14.1. Il Piano d'Ambito è costituito, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dai seguenti atti:

a) la Ricognizione delle infrastrutture, che, anche sulla base di informazioni asseverate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al Gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento;

b) il Programma degli Interventi (PdI), che individua le attività di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, tenuto conto di quella collocata nelle zone montane o con minore densità di popolazione. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione e redatto anche tenendo conto delle indicazioni in merito fornite dall'AEEGSI, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione;

c) il Modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi;

d) il Piano Economico-Finanziario (PEF), che - nell'ambito del piano tariffario redatto secondo le forme e le modalità definite dall'AEEGSI - prevede con cadenza annuale e per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo perduto, i proventi da tariffa, nonché i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario, come risultanti dall'applicazione dei criteri stabiliti dal vigente Metodo Tariffario adottato dall'AEEGSI. Esso è integrato dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento. Il piano - composto anche da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario - così come redatto, deve prevedere il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. Tale piano economico-finanziario deve essere asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari o da una società di revisione.

e) L'ATI assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l'approvazione del Piano d'Ambito, i documenti che lo compongono siano tra loro coerenti.

14.2. L'ATI assicura che, all'inizio e per tutta la durata dell'affidamento, le previsioni della presente convenzione consentano nel loro complesso di perseguire l'obiettivo di raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza.

ARTICOLO 9) – Introduzione ART.14 BIS

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. 14 (“**Programma degli Interventi e Piano d’Ambito**”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo **14bis “Aggiornamento del Piano d’Ambito”**:

14bis.1 Ai fini dell’applicazione della regolazione per schemi regolatori introdotta dall’AEEGSI, l’ATI - all’inizio di ciascun periodo regolatorio, e comunque nei termini previsti dall’AEEGSI - adotta, con proprio atto deliberativo, la pertinente predisposizione tariffaria, ossia lo “specifico schema regolatorio” composto dagli atti - elaborati secondo i criteri e le indicazioni metodologiche definite dalla regolazione - di seguito riportati:

- a) l’aggiornamento del Programma degli Interventi, che specifica, in particolare, le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché le conseguenti linee di intervento (individuate su proposta del Gestore), evidenziando le medesime nel cronoprogramma degli interventi. Per ciascun periodo regolatorio, il documento di aggiornamento del Pdl reca la puntuale indicazione degli interventi riferiti all’orizzonte temporale di volta in volta esplicitato dall’AEEGSI, riportando, per l’eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell’affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;
- b) l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario, che esplicita con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento - e sulla base della disciplina tariffaria adottata dall’AEEGSI - l’andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del vincolo ai ricavi del gestore (VRG) e del moltiplicatore tariffario di cui alla regolazione vigente;
- c) la convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta dall’AEEGSI.

14bis2. L’ATI assicura che, a valle delle procedure partecipate previste per l’approvazione della predisposizione tariffaria, i documenti che la compongono siano tra loro coerenti.

14bis3. L’ATI assicura che l’aggiornamento del Piano d’Ambito ai sensi del precedente comma, consenta di perseguire l’obiettivo di mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza anche in relazione agli investimenti programmati.

ARTICOLO 10) – Abrogazione art. 17

Per le ragioni di cui alle premesse, viene abrogato l'**art. 17 (“Revisione Tariffaria”)** della Convenzione e si provvede alla sostituzione con i sotto elencati nuovi **articoli 17; 17bis; 17 ter; 17 quater**.

ARTICOLO 11) – Introduzione nuovo ART.17

Per le ragioni di cui alle premesse, viene inserito il nuovo articolo **17 “Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”** della Convenzione :

17.1 Le Parti concorrono, sulla base delle rispettive responsabilità, a perseguire il raggiungimento e mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri di efficienza, in base agli strumenti previsti dalla regolazione tariffaria dell'AEEGSI e a quanto precisato nella presente convenzione.

ARTICOLO 12) – Introduzione ART.17bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. **17 (“Raggiungimento e mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)** della Convenzione è aggiunto il seguente **articolo 17bis “Istanza di riequilibrio economico -finanziario”**:

17bis.1. Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'ATI istanza di riequilibrio.

17bis.2. L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

17bis.3. E' obbligo del Gestore comunicare altresì, nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

17bis.4 L'ATI valuterà la proposta ed adotterà i provvedimenti ritenuti idonei al superamento della difficoltà con possibilità di avvio di istruttoria volta all'analisi dell'andamento gestionale e complessivo del Gestore

ARTICOLO 13) – Introduzione ART.17ter

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. **17bis** (“Istanza di riequilibrio economico - finanziario) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo **17ter** “Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario”:

17ter.1. Le eventuali misure di riequilibrio, cui è consentito far ricorso nell'ordine di priorità di seguito indicato, sono:

a) revisione della predisposizione tariffaria, secondo i criteri, le modalità e nei limiti ammessi dalla regolazione dell'AEEGSI, con particolare riferimento a:

- trattamento dei costi di morosità;
- allocazione temporale dei conguagli;
- rideterminazione del deposito cauzionale;
- revisione dell’articolazione tariffaria;
- rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati.

b) revisione del Programma degli Interventi, comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza;

c) modifica del perimetro dell'affidamento o estensione della durata dell'affidamento, ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla presente convenzione;

d) richiesta di accesso alle misure di perequazione disciplinate dalla regolazione dell'AEEGSI, nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati da quest'ultima;

e) eventuali ulteriori misure definite dalle parti.

17ter.2 Le misure di cui al presente articolo possono essere richieste anche congiuntamente.

ARTICOLO 14) – Introduzione ART.17 quater

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'**art. 17ter (“Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario)** della Convenzione è aggiunto il seguente articolo **17quater “Procedimento per la determinazione e approvazione delle misure di riequilibrio”**

17quater.1 L'ATI decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla sua ricezione e trasmette all'AEEGSI la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio, azionabili nell'ordine di priorità sopra riportato. Laddove nessuna delle misure di cui all'articolo precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, l'ATI, previa specifica motivazione sul punto, sottopone alla valutazione dell'AEEGSI ulteriori misure di riequilibrio individuate con procedura partecipata dal Gestore.

17quater.2. L'AEEGSI verifica e approva le misure di riequilibrio determinate dall'ATI nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi, comunque non oltre centottanta giorni dalla ricezione. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'AEEGSI può disporre misure cautelari.

17quater.3. L'istanza di riequilibrio deve tener conto anche dei rapporti economici con eventuali società patrimoniali proprietarie di infrastrutture nonché delle eventuali transazioni infragruppo, al fine di assicurare l'efficienza complessiva dei costi di gestione.

ARTICOLO 15) – Abrogazione ART.18

Per le ragioni di cui alle premesse, viene abrogato l'**art. 18 (“Varianti al Programma degli Interventi”)** della Convenzione, in quanto sostituito dal nuovo **art.14bis “Aggiornamento del Piano d’Ambito”** come introdotto dall’art.9 del presente Addendum.

ARTICOLO 16) – Riformulazione ART.20 comma 1

Per le ragioni di cui alle premesse, il comma 1 dell'**art. 20 (“Controllo da parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento”)** della Convenzione viene così riformulato:

20.1 l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento svolge attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I. Il Concedente è tenuto a controllare le attività del Gestore, raccogliendo, verificando e validando dati e informazioni inviate dal Gestore medesimo, anche nell'ambito dei procedimenti di attuazione della regolazione dell'AEEGSI.

ARTICOLO 17) – Introduzione ART.20 bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'**art. 20** (“**Controllo da parte del Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento**”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo **20bis** “**Ulteriori Obblighi dell’ATI**”:

20bis.1 L'ATI è obbligato a:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto Gestore almeno diciotto mesi prima della scadenza naturale della presente convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) provvedere alla predisposizione tariffaria, anche per i grossisti operanti nel territorio di propria competenza, e all'adempimento degli ulteriori obblighi posti in capo agli ATI dalla regolazione dell'AEEGSI, nel rispetto dei criteri, delle procedure e dei termini stabiliti dall'AEEGSI medesima;
- c) garantire gli adempimenti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio idrico integrato adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- d) garantire lo svolgimento della procedura di subentro nelle modalità e nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- e) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;

ARTICOLO 18) – Riformulazione ART.21

Per le ragioni di cui alle premesse, l'**art. 21** (“**Obblighi del Gestore**”) della Convenzione viene così riformulato:

- Al comma 6 dopo la parola “S.I.I.” è aggiunto il seguente periodo “In particolare il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:
 - a) Responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di €. 5.000.00,00;

- b) Protezione degli impianti contro i rischi di calamità naturali, per il massimale €.100.000.000;
- Dopo il comma 7 è introdotto il comma 7bis “Il Gestore è obbligato a:
 - a) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio da assicurare all'utenza, previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e assunti dalla presente convenzione;
 - b) rispettare i criteri e le modalità di applicazione delle tariffe determinate dall'ATI in base alla regolazione dell'AEEGSI, curando e comunicando agli utenti il loro aggiornamento annuale;
 - c) adottare la carta di servizio in conformità alla normativa vigente e alla regolazione dell'AEEGSI;
 - d) provvedere alla realizzazione del Programma degli Interventi;
 - e) predisporre modalità di controllo del corretto esercizio del servizio ed in particolare un sistema tecnico adeguato a tal fine, come previsto dall'art. 165 del d.lgs. 152/2006;
 - f) trasmettere all'ATI le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del servizio idrico integrato, sulla base della pertinente normativa e della regolazione dell'AEEGSI;
 - g) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'ATI ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento;
 - h) dare tempestiva comunicazione all'ATI del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere irregolarità nell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni dell'ATI medesimo;
 - i) restituire all'ATI, alla scadenza dell'affidamento, tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, coerentemente con le previsioni del Piano di Ambito;

- j) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste dalla convenzione;
- k) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;
- l) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione previste dalla normativa vigente;
- m) curare l'aggiornamento dell'atto di Ricognizione;
- n) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, secondo quanto previsto dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione;
- o) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla regolazione dell'AEEGSI e dalla presente convenzione.

ARTICOLO 19) – Introduzione ART.21 bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l'art. 21 (“**Obblighi del Gestore**”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo **21bis** “**Rapporti tra Concedente, Gestore del SII e grossista**”

21bis.1 L'ATI provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria, previsti dalla pertinente regolazione, anche in relazione ai grossisti operanti nel territorio di propria competenza. Si applicano, anche in tali fattispecie, le norme e le procedure relative alla predisposizione tariffaria previste dalla regolazione dell'AEEGSI, ivi comprese le conseguenze in caso di inadempimento degli obblighi previsti in capo al grossista e all'ATI.

21bis.2 Il Grossista eroga i propri servizi alle condizioni economiche determinate dall'ATI in attuazione dei provvedimenti dell'AEEGSI e nel rispetto delle deliberazioni di quest'ultima e della presente convenzione.

21bis.3 Laddove un grossista eroghi servizi a diversi soggetti gestori, operanti in una pluralità di ATO, provvede agli obblighi di predisposizione tariffaria l'ATI nel cui territorio è localizzato l'impianto, previo parere, da rendere entro 30 giorni, dell'ATI competente per il gestore servito. Decorsi 30 giorni senza che il parere sia stato reso, l'ATI competente procede.

ARTICOLO 20) – Abrogazione ART.32

Per le ragioni di cui alle premesse, viene abrogato l'art. 32 (“**Continuità del Servizio dopo la scadenza**”) della Convenzione, il cui contenuto è sostituito dal riformulato art.3 “**Durata della Convenzione**” come introdotto dall'art.4 del presente Addendum

ARTICOLO 21) – Riformulazione ART.35

Per le ragioni di cui alle premesse, l'art. 35 (“**Cauzione**”) della Convenzione viene così riformulato:

- il comma 3 va sostituito come di seguito “ Il Gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro *sessanta* giorni dalla comunicazione scritta del concedente, pena l'automatica risoluzione della convenzione dopo *tre mesi* dalla messa in mora senza esito”
- dopo il comma 3 si aggiungono i seguenti:

35.4 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Gestore di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

35.5. Il Gestore deve dare comunicazione al Concessionario del rinnovo della fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi dalla data di scadenza.

35.6. In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente convenzione.

ARTICOLO 22) – Riformulazione ART.37

Per le ragioni di cui alle premesse, l'art. 37 (“**Penali**”) della Convenzione viene così riformulato:

- **la lettera c) del comma 1 viene così sostituita**
37.1c) ATI In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli standard aggiuntivi eventualmente definiti dal medesimo ATI, rispetto a quelli uniformi stabiliti dall'Autorità in tal caso l'ATI è tenuto ad applicare, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, i cui valori massimi e minimi dovranno

essere raccordati con quelli previsti dalla regolazione vigente per violazione dei corrispondenti standard minimi.

- **Dopo il comma 3 è aggiunto il comma 4**

37.4 “L’ATI comunica all’AEEGSI le penali applicate al Gestore ai sensi del precedente comma, per le successive determinazioni di competenza.”

ARTICOLO 23) – Introduzione ART.37 bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l’art. 37 (“Penali”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 37bis “Sanzioni”

37bis.1. L’ATI è tenuto a segnalare all’AEEGSI, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

ARTICOLO 24) – Introduzione ART.43 bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l’art. 43 (“Entrata in vigore”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 43bis “Modalità di aggiornamento della convenzione”

43bis.1 Le Parti provvedono all’aggiornamento del testo della presente convenzione, almeno all’inizio di ciascun periodo regolatorio, coerentemente con i termini stabiliti dall’AEEGSI per la trasmissione della predisposizione tariffaria, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 14 della presente convenzione.

ARTICOLO 25) – Introduzione ART.47bis

Per le ragioni di cui alle premesse, dopo l’art. 47 (“Clausola finale”) della Convenzione è aggiunto il seguente articolo 47bis “Allegati “

47bis.1 Le Parti considerano i documenti allegati , di seguito elencati, quali parte integrante - formale e sostanziale - della presente convenzione tutti i documenti citati nella Convenzione sono depositati agli atti :

- a) Deliberazione del Consorzio di Ambito n. 07 del 31 Ottobre 2007 (scelta della forma di gestione);

b) Deliberazione del Consorzio di Ambito n. 01 del 18 gennaio 2007 (affidamento del servizio);

c) Piano d'Ambito e relativa Deliberazione di adozione da parte del Consorzio di Ambito n.3 dell'11 aprile 2006;

d) Disciplinare tecnico

e) Regolamento di utenza

C) Carta del Servizio e Regolamento del SII adeguati a seguito di modifica di legge che vengono allegati al presente atto di addendum e che sono in corso di ulteriore aggiornamento per ottemperare alla delibera AEEGSI n. 655/2015/r/idr